

Le nuove norme puntano ad integrare meglio le considerazioni ambientali nelle procedure d'appalto. Contengono infatti una clausola trasversale riguardante, tra l'altro, i requisiti ambientali, le disposizioni relative ai marchi ecologici e la possibilità di tener conto dei fattori ambientali nell'intero processo di produzione e del calcolo dei costi del ciclo di vita.

Clausola trasversale

- Nell'esecuzione di un appalto pubblico le imprese sono tenute a rispettare gli obblighi in materia ambientale derivanti dalla legislazione europea, internazionale e nazionale.
- L'impresa che non rispetta tali obblighi può essere **esclusa** dalla procedura d'appalto.
- L'impresa che ha presentato la migliore offerta non può aggiudicarsi l'appalto se non adempie gli obblighi ambientali.
- Se risulta **anormalmente bassa** rispetto ai lavori, alle forniture o ai servizi proposti, l'offerta deve essere **respinta**, poiché non garantisce il rispetto di tali obblighi.

Etichette

- Un'**etichetta** è un marchio/documento che attesta che un certo prodotto soddisfa una serie di condizioni e requisiti predefiniti. Le nuove norme consentono agli acquirenti pubblici di far riferimento a una determinata etichetta o marchio di qualità ecologica quando fissano le caratteristiche ambientali dei lavori, beni o servizi che intendono acquistare.
- Alcune **condizioni** sono tuttavia obbligatorie:
 - **tutti i requisiti** che devono essere soddisfatti per ottenere il marchio o l'etichetta in questione devono essere **connessi ai lavori, beni o servizi** da acquistare, ossia devono caratterizzarli. Se l'etichetta o il marchio comprende requisiti che riguardano l'impresa stessa o la sua politica in generale, l'acquirente pubblico non può farvi riferimento. In tal caso, si può tener conto solo dei requisiti specifici dell'etichetta o del marchio connessi ai lavori, beni o servizi acquistati
 - l'etichettatura deve essere stabilita da **organismi indipendenti** nel quadro di un processo trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative
 - l'etichettatura deve basarsi su **criteri oggettivi e non discriminatori** ed essere **accessibile a tutte le parti interessate**
 - se un'impresa non è stata in grado di ottenere in tempo l'etichetta o il marchio, gli acquirenti pubblici sono tenuti ad **accettare etichette o marchi equivalenti o altri elementi di prova**.

Processo di produzione

- Gli acquirenti pubblici possono tener conto di **tutti i fattori del processo di produzione, di fornitura o commerciale**, anche se non fanno parte del contenuto materiale del prodotto. Ad esempio:
 - nel descrivere le specifiche tecniche dei prodotti o servizi che intendono acquistare, possono esigere che non generino sostanze chimiche nocive e che siano prodotti/forniti utilizzando macchinari efficienti sotto il profilo energetico
 - gli acquirenti pubblici possono anche decidere di aggiudicare l'appalto all'impresa che offre i prodotti/servizi che soddisfano al meglio tali requisiti, oppure possono privilegiare un prodotto del commercio equo e solidale
 - possono inoltre valutare il rapporto qualità/prezzo in base a considerazioni ambientali, ad esempio nel caso di libri se siano stati stampati su carta riciclata o su carta prodotta utilizzando legname sostenibile.

Calcolo dei costi del ciclo di vita

- Le nuove norme promuovono un approccio basato sul calcolo dei costi dell'**intero ciclo di vita** di un appalto di lavori, forniture o servizi. Ciò comprende **sia i costi interni che quelli connessi ai fattori ambientali**:
 - tra i costi interni figurano i costi di ricerca, sviluppo, produzione, trasporto, consumo di energia, manutenzione e smaltimento finale
 - i costi esterni includono le emissioni di gas serra, l'inquinamento causato dall'estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto o provocato dal prodotto stesso o dal processo di produzione.
- **I costi legati alle esternalità ambientali** possono essere presi in considerazione solo se se ne può stabilire e verificare il valore. In mancanza di un metodo comune europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita, tale metodo può essere stabilito a livello nazionale, regionale o locale. Tuttavia, deve trattarsi di un metodo generale, ossia un metodo oggettivo e non pensato esclusivamente per una determinata procedura d'appalto. Inoltre, deve permettere alle imprese interessate di fornire i dati richiesti con uno sforzo ragionevole.